

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2370/81 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1981

che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 30 aprile 1981 è stato siglato il protocollo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese ⁽¹⁾, in appresso denominati rispettivamente «protocollo» e «accordo», per tener conto dell'adesione della Repubblica ellenica;

considerando che in attesa dell'entrata in vigore del protocollo è opportuno che, tenendo conto di quest'ultimo, la Comunità fissi autonomamente il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo,

Articolo 1

Fino all'entrata in vigore del protocollo, il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo è quello che risulta dall'accordo, modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso scade alla data di entrata in vigore del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WALKER

(1) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 167.

ALLEGATO

Condizioni particolari di applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica

Articolo 1

Ai prodotti originari del Portogallo di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune, non elencati nell'allegato I, la Repubblica ellenica applica le disposizioni della tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo n. 1 dell'accordo.

Articolo 2

1. L'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo addizionale, modificato dall'articolo 5 del protocollo complementare, viene sostituito con il testo seguente:

«1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1980 e il 31 dicembre 1983, i seguenti prodotti, originari del Portogallo, sono subordinati all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria, in Grecia e in Irlanda, a massimali annui in esenzione doganale:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimali (in tonnellate)
48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli: ✓	
	C. Carta e cartoni kraft: ex II. altri: — Carta e cartoni kraft per copertine, cosiddetti kraftliner	62 000
	F. altri	2 000

Non appena si raggiunge un massimale stabilito per l'importazione di un prodotto determinato, la Comunità può ripristinare la riscossione dei dazi residui per i prodotti in oggetto sino alla fine dell'anno civile».

2. Nell'ambito dei massimali indicati al paragrafo 1, la Repubblica ellenica applica alle importazioni originarie del Portogallo lo stesso trattamento tariffario da essa accordato alla Comunità a nove.

3. Qualora la Comunità ripristini la riscossione dei dazi residui per il prodotto in causa, la Repubblica ellenica riscuoterà i dazi doganali calcolati in conformità degli articoli 4 e 5.

4. Quando, nell'ambito dei massimali indicati al paragrafo 1, le importazioni in Grecia di carta e cartoni kraft per copertine, cosiddetti kraftliner, della sottovoce ex 48.01 C II della tariffa doganale comune, abbiano raggiunto il livello di 2 000 t, la Repubblica ellenica può ripristinare la riscossione dei dazi doganali quali sono definiti al paragrafo 3.

Articolo 3

1. I volumi dei contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 9 del protocollo complementare dell'accordo, relativi ai prodotti qui di seguito indicati, vengono aumentati come segue:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume dei contingenti tariffari comunitari
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle): C. altri: I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno, presentati in recipienti contenenti: ex a) due litri o meno: — Verde	5 025 hl

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume dei contingenti tariffari comunitari
22.05 (segue)	<p>C. altri:</p> <p>I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno, presentati in recipienti contenenti: ex a) due litri o meno: — Dão</p> <p>II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol, presentati in recipienti contenenti: ex a) due litri o meno — Dão</p> <p>C. III. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol, presentati in recipienti contenenti: a) due litri o meno: ex 1. Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setúbal (1) — Vini di Porto</p> <p>IV. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol, presentati in recipienti contenenti: a) due litri o meno: ex 1. Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setúbal (1): — Vini di Porto</p> <p>C. III. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol, presentati in recipienti contenenti: a) due litri o meno: ex 1. Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setúbal (1): — Vini di Madera</p> <p>IV. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol presentati in recipienti contenenti: a) due litri o meno: ex 1. Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setúbal (1): — Vini di Madera</p>	<p>2 010 hl</p> <p>100 400 hl</p> <p>4 050 hl</p>

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni che saranno stabilite dalle autorità competenti.

2. Nell'ambito di questi contingenti tariffari comunitari, la Repubblica ellenica applica dazi doganali calcolati in conformità dell'articolo 9.

Articolo 4

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, ad esclusione dei peccati di cui alla voce ex 13.03 della tariffa doganale comune, la Repubblica ellenica elimina gradualmente i dazi doganali all'importazione per i prodotti originari del Portogallo, secondo il seguente calendario:

- alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;
- le altre quattro riduzioni, del 20 % ciascuna, sono effettuate il:
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.

2. Nel caso dei peccati di cui alla voce ex 13.03 della tariffa doganale comune, la Repubblica ellenica riduce gradualmente la differenza tra il dazio di base ed il dazio derivante dall'applicazione dell'accordo secondo il calendario di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 4 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti del Portogallo al 1° luglio 1980.

2. Tuttavia, per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune, il dazio di base è pari al 17,2 % « ad valorem ».

Articolo 6

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione per i prodotti originari del Portogallo secondo il seguente calendario:

- alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base;
- il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base;
- le altre quattro riduzioni, del 20 % ciascuna, sono effettuate il:

- 1° gennaio 1983,
- 1° gennaio 1984,
- 1° gennaio 1985,
- 1° gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui devono applicarsi le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove.

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia ed il Portogallo, è soppressa.

Articolo 7

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti importati dalla Comunità a nove più rapidamente di quanto previsto nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Portogallo.

Articolo 8

1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica può applicare, a norma dell'articolo 1 del protocollo n. 2 dell'accordo sui prodotti originari del Portogallo di cui alla tabella 1 di detto protocollo, è modificato dall'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità a nove e la Grecia.

2. Per quanto riguarda i prodotti elencati alla tabella 1 del protocollo n. 2 dell'accordo, nonché all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 4, la differenza esistente tra:

- l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione e
- il dazio (diverso dall'elemento mobile) indicato nell'ultima colonna della tabella 1 del protocollo n. 2 dell'accordo.

Articolo 9

Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, i tassi preferenziali previsti o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformità dell'articolo 64 dell'atto di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

Le importazioni in Grecia di prodotti originari del Portogallo non possono beneficiare in alcun caso di dazi doganali più favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunità a nove.

Articolo 10

1. La Repubblica ellenica può mantenere sino al 31 dicembre 1985 le restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato II originari del Portogallo.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti. I contingenti per il 1981 sono elencati all'allegato II.

3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 2 è pari al 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unità di conto europee (UCE) e al 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

Quando un contingente è espresso contemporaneamente in volume e in valore, il contingente espresso in volume è aumentato almeno del 20 % all'anno e quello espresso in valore almeno del 25 % all'anno; i contingenti successivi sono calcolati ogni anno in base a quello precedente, maggiorato dell'aumento.

Per quanto riguarda tuttavia le autocorriere, i torpedoni, gli autobus e gli altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il contingente è aumentato del 20 % all'anno.

4. Se si constata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono state inferiori al 90 % del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originario del Portogallo, se il prodotto in questione è in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunità a nove.

5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato II proveniente dalla Comunità a nove oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo di cui al paragrafo 3, applicabile alla

Comunità a nove, essa liberalizza anche le importazioni di quel prodotto originario del Portogallo o aumenta in proporzione il contingente.

6. In merito alle licenze di importazione per i prodotti di cui all'allegato II originari del Portogallo, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni di detti prodotti originari della Comunità a nove, ad eccezione del contingente relativo ai concimi fertilizzanti di cui alle voci 31.02, 31.03 ed alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune, per il quale la Repubblica ellenica può applicare le norme e le pratiche relative all'esercizio dei diritti esclusivi di commercializzazione.

Articolo 11

1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti all'importazione in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari del Portogallo sono ridotti secondo il seguente calendario:

- alla data di entrata in vigore del presente regolamento: 25 %;
- 1° gennaio 1982: 25 %;
- 1° gennaio 1983: 25 %;
- 1° gennaio 1984: 25 %.

2. Per i prodotti elencati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Repubblica ellenica abolisce a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonché le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali e pagamenti in contanti all'importazione, convalida delle fatture, ecc.) per i prodotti originari del Portogallo, fatto salvo l'articolo 65 dell'atto di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all'importazione più rapidamente di quanto previsto dal calendario fissato nei paragrafi 1 e 2, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni di prodotti originari del Portogallo.

ALLEGATO I

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 13 ex 13.03	Pectati
Capitolo 15 ex 15.10	Prodotti ottenuti a partire da legno di pino, con tenore di acidi grassi uguale o superiore a 90 % in peso
Capitolo 17 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
Capitolo 18 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
Capitolo 19 ex 19.02	Estratti di malto
19.03	Paste alimentari
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed rice», «corn-flakes» e simili
ex 19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
Capitolo 21 ex 21.02	Sucedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta; estratti di succedanei torrefatti del caffè, esclusi gli estratti di cicoria torrefatta
ex 21.04	Salse, condimenti composti, escluso il «chutney» di mango liquido
ex 21.06	Lieviti di panificazione e lieviti naturali morti
Capitolo 22 ex 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07:

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 22.02 (segue)	<p>— non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte, ma contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)</p> <p>oppure:</p> <p>— contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte</p>
22.03	Birra
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
ex 22.09	Bevande alcoliche contenenti uova o giallo d'uovo e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)
Capitolo 25	
25.20	Pietra di gesso; anidrite; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria
25.22	Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati
ex 25.30	Acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H_3BO_3 sul prodotto secco
ex 25.32	Terre coloranti, anche calcinate o mescolate; terre di santorino, pozzolana, terre di trass e simili, impiegate nella composizione dei cementi idraulici, anche macinate o polverizzate
Capitolo 27	
27.05 bis	Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili
27.06	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti
27.08	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali
ex 27.10	Oli e grassi minerali per lubrificazione
ex 27.11	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi, escluso il propano di purezza uguale o superiore al 99 % destinato ad usi diversi da quello di carburante o combustibile
27.12	Vaselina
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asphaltiche
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut-backs, ecc.)
Capitolo 28	
ex 28.01	Cloro
ex 28.04	Idrogeno, ossigeno (compreso l'ozono) e azoto
ex 28.06	Acido cloridrico
28.08	Acido solforico; oleum
28.09	Acido nitrico; acidi solfonitrici
28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)
28.12	Acido borico e anidride borica
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi
28.15	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio
ex 28.19	Ossido di zinco
ex 28.20	Corindoni artificiali
28.22	Ossidi di manganese
ex 28.23	Ossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe ₂ O ₃)
ex 28.27	Minio di piombo e litargirio
28.29	Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali
ex 28.30	Cloruro di magnesio; cloruro di calcio
ex 28.31	Ipcloriti; ipoclorito di calcio commerciale; cloriti
28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri
28.36	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfossilati

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
28.37	Solfiti e iposolfiti
ex 28.38	Solfato di sodio, di bario, di ferro, di zinco, di magnesio, di alluminio; allumi
ex 28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati, escluso il bifosfato di piombo
ex 28.42	Carbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio, escluso l'idrocarbonato di piombo (cerussa)
ex 28.44	Fulminati di mercurio
ex 28.45	Silicati di sodio o di potassio, compresi quelli del commercio
ex 28.46	Borace raffinato
ex 28.48	Arseniti e arseniati
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
ex 28.56	Carburi di silicio, di boro, di calcio
ex 28.58	Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza
Capitolo 29	
ex 29.01	Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili; naftalene (naftalina), antracene
ex 29.04	Alcoli amilici
29.06	Fenoli e fenoli-alcoli
ex 29.08	Ossido di dipentile (etere n-amilico), ossido di etile (etere etilico), anetolo
ex 29.14	Acidi palmitico, stearico, oleico e loro sali solubili in acqua; anidridi
ex 29.16	Acidi tartarico, citrico, gallico; tartrato di calcio
ex 29.21	Nitroglicerina
ex 29.42	Solfato di nicotina
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.39, 29.41 e 29.42
Capitolo 30	
ex 30.02	Sieri di animali o di persone immunizzati

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 30.03	<p>Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, esclusi i prodotti che seguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sigarette antiasmatiche — Chinina, cinconina, chinidina e loro sali, anche presentati sotto forma di specialità — Morfina, cocaina ed altri stupefacenti, anche presentati sotto forma di specialità — Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici — Vitamine e preparazioni a base di vitamine — Sulfamidici, ormoni e preparazioni a base di ormoni
30.04	<p>Ovate, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadritti, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo</p>
Capitolo 31	
ex 31.03	<p>Concimi minerali o chimici fosfatici, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Scorie di defosforazione — Fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) e fosfati alluminio-calci naturali trattati termicamente — Fosfati bicalcici con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 %
31.05	<p>Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg</p>
Capitolo 32	
ex 32.01	<p>Estratti per concia di origine vegetale; tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua</p>
ex 32.04	<p>Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, esclusi l'indaco, l'enna e la clorofilla) e sostanze coloranti di origine animale esclusi il carmino e il « kermes »</p>
ex 32.05	<p>Sostanze coloranti organiche sintetiche (escluso l'indaco artificiale); prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra</p>
32.06	<p>Lacche coloranti</p>
ex 32.07	<p>Altre sostanze coloranti, esclusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pigmenti inorganici o di origine minerale, contenenti o meno altre sostanze per la tintura a base di sali di cadmio b) colori di cromo e del blu di Prussia; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustrì liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo
32.11	Siccativi preparati
32.12	Mastici (compresi i mastici e cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri
Capitolo 33	
ex 33.01	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, escluse le essenze di rosa, di rosmarino, d'eucalipto, di sandalo e di cedro; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione
ex 33.06	Acque di colonia e altre acque da toletta; cosmetici e prodotti per la cura della pelle, dei capelli e delle unghie; polveri e paste dentifricie, prodotti per l'igiene della bocca; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati
Capitolo 34	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria»
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi, escluse l'ovoalbumina e la lattealbumina; colle; enzimi
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
Capitolo 37	
37.03	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati
Capitolo 38	
38.03	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito
38.09	Catrami di legno; oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio; olio di acetone; peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 38.11	Disinfettanti, insetticidi, rodenticidi, antiparassitari e prodotti simili, in particolare presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidiche, bastoncini ricoperti di esaclorocicloesano e articoli simili; preparazioni consistenti in un prodotto attivo (DDT, ecc.) mischiato ad altre materie e in recipienti o involucri del tipo aerosol, pronti per l'uso
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili
ex 38.19	Preparazioni dette «liquidi per trasmissioni idrauliche» (in particolare per freni idraulici) non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
Capitolo 39	
ex 39.02	Cloruro di polivinile
ex 39.01	Polistirene sotto ogni sua forma; altre materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali, escluse:
ex 39.02	
ex 39.03	
ex 39.04	
ex 39.05	
ex 39.06	
ex 39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso, esclusi i ventagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12
Capitolo 40	Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori, escluse le voci 40.01, 40.02, 40.03 e 40.04, il lattice (ex 40.06), le soluzioni e dispersioni (ex 40.06), gli oggetti di protezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari (ex 40.13), le masse o blocchi, cascami, polveri e rottami di ebanite (ex 40.15)
Capitolo 41	Pelli e cuoio, esclusi il cuoio e le pelli pergamenate e gli oggetti previsti alle voci 41.01 e 41.09
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusa la voce 44.07, i lavori di pannelli di fibre (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), le bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 44.26) e le pavimentazioni in legno (ex 44.28)
Capitolo 45	
45.03	Lavori di sughero naturale
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato

Numero della nomenclatura di Bruxelles di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, esclusi le trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce (ex 46.02)
Capitolo 48	
ex 48.01	<p>Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli, esclusi i seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Carta comune destinata alla stampa dei giornali, composta di paste chimiche e meccaniche, e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato — Carta per la stampa di periodici — Carta da sigarette — Carta di seta — Carta da filtri — Ovatta di cellulosa — Carta e cartoni fabbricati a mano
48.03	Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli
ex 48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), goffrati, impressi a secco, in rotoli o in fogli
ex 48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli, escluse la carta quadrettata, le carte dorate e argentate e le imitazioni di tali carte, le carte da ricalco, le carte riattive e la carta non sensibilizzata per fotografia
ex 48.13	Carta carbone
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
ex 48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato, esclusi la carta da sigarette, strisce per teletipi, strisce perforate per monotipi e calcolatrici, cartà e cartoni filtri (compresi quelli per filtri da sigarette), strisce gommate
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili
48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gominate, con o senza vignette
ex 48.21	Paralumi; tovaglie, tovaglioli e salviette da tavola, fazzoletti e asciugamani; piatti, bicchieri, sottopiatte, sottobottiglie, sottobicchieri
Capitolo 49	
ex 49.01	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti, in lingua greca
ex 49.03	Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incarttonati o rilegati, per bambini, stampati in tutto o in parte in lingua greca
ex 49.07	Francobolli non destinati a servizi pubblici
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni
ex 49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendario da sfogliare, esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingua diversa dalla greca
ex 49.11	<p>Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento, esclusi i seguenti oggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Scenari teatrali e per studi fotografici — Stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi quelli di propaganda turistica) stampati in lingua diversa dalla greca
Capitolo 50	Seta e cascami di seta
Capitolo 51	Materie tessili sintetiche ed artificiali continue
Capitolo 52	Filati metallici
Capitolo 53	Lana, peli e crini, esclusi i prodotti greggi, imbianchiti, non tinti, delle voci 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04
Capitolo 54	Lino e ramiè, esclusa la voce 54.01
Capitolo 55	Cotone
Capitolo 56	Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco
Capitolo 57	Altre fibre tessili vegetali, esclusa la voce 57.01; filati di carta e tessuti di filati di carta

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 58	Tappeti ed arazzi; velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia; nastri; passamaneria; tulli e tessuti a maglie annodate (reti); pizzi e guipures; ricami
Capitolo 59	Ovatte e feltri; corde e manufatti di corderia; tessuti speciali, tessuti impregnati o spalmati; manufatti tecnici di materie tessili
Capitolo 60	Maglierie
Capitolo 61	Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto
Capitolo 62	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi i ventagli e le ventole a mano (ex 62.05)
Capitolo 63	Oggetti da rigattiere, cenci e stracci
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; loro parti
Capitolo 65	Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti
Capitolo 66 66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili
Capitolo 67 ex 67.01	Spolverini e scopine
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutta artificiali
Capitolo 68 68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti
68.09	Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
68.10	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso
68.11	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di «granito»
68.12	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili
68.14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie
Capitolo 69	Prodotti ceramici, escluse le voci 69.01, 69.02, diversi dai mattoni a base di magnesite e di magnesite-chromite, 69.03, 69.04, 69.05, gli utensili ed apparecchi per laboratori e per uso tecnico, i recipienti per il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici e gli oggetti per l'economia rurale della voce 69.09 e gli oggetti in porcellana delle voci 69.10, 69.13 e 69.14
Capitolo 70	
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
70.05	Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare
ex 70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare, esclusi i vetri non armati per specchi
ex 70.07	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri riuniti in vetrate
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce 70.19, diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti, a debole coefficiente di dilatazione, del tipo Pyrex, Durex, ecc.
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 70.15	Vetri da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili
ex 70.16	Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie
ex 70.17	Vetriere per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate, escluse le vetriere per laboratori chimici; ampolle per sieri e oggetti simili
ex 70.21	Altri lavori di vetro, esclusi gli oggetti per l'industria
Capitolo 71	
ex 71.12	Minuterie d'argento (compreso l'argento dorato) o di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex 71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori
71.16	Minuterie di fantasia
Capitolo 73	<p>Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle voci 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 e 73.16 b) i prodotti delle voci 73.02, 73.05, 73.07 e 73.16, che non rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio c) le voci 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 e 73.34 e le molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio, per vetture ferroviarie, della voce 73.35
Capitolo 74	Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 % di nichelio e esclusi i prodotti delle voci 74.01, 74.02, 74.06 e 74.11
Capitolo 76	Alluminio, escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 76.16)
Capitolo 78	Piombo
Capitolo 79	Zinco, escluse le voci 79.01, 79.02 e 79.03

Numero della nomenclatura di Bruxelles di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 82	
ex 82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese seghe e le lame non dentate per segare)
ex 82.04	Fucine portatili; mole con sostegni, a mano o a pedale; oggetti per uso domestico
82.09	Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce 82.06, e loro lame
ex 82.11	Lame per rasoi di sicurezza e loro sbozzi
ex 82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, i tagliacarta), escluse le tosatrici a mano e loro pezzi staccati
82.14	Cucchiai, cucchiaini, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
82.15	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09, 82.13 e 82.14
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni, esclusa la voce 83.08, le statuette ed altri oggetti di ornamento per interno (ex 83.06), perle e pagliette tagliate (ex 83.09)
Capitolo 84	
ex 84.06	Motori a scoppio, a benzina, di cilindrata pari o superiore a 220 cm ³ ; motori a combustione interna semi-diesel; motori a combustione interna diesel di potenza pari o inferiore a 37 kW; motori per motocicli
ex 84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore
ex 84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; ventilatori e simili, con motore incorporato, di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza motore di peso pari o inferiore a 100 kg
ex 84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria, per uso domestico, comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità
ex 84.14	Forni da panetteria e loro pezzi staccati

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 84.15	Armadi ed altri mobili frigoriferi, muniti di un gruppo frigorifero
ex 84.17	Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
ex 84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente, per uso domestico; apparecchi simili a mano, per uso agricolo; apparecchi simili per uso agricolo, montati su carri, di peso pari o inferiore a 60 kg
ex 84.24	Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pari o inferiore a 700 kg; aratri destinati ad essere montati su trattore a due o tre vomeri o dischi; erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi; erpici a dischi, di peso pari o inferiore a 700 kg
ex 84.25	Trebbiatrici; spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco; raccogliatrici a trazione animale; presse da paglia e da foraggio; tarare e macchine simili per il taglio dei grani e vagliatrici per cereali
84.27	Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili
ex 84.28	Frantoi per cereali; macchine per macinare dei tipi per fattorie
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie
ex 84.34	Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa
ex 84.38	Navette; pettini per tessitrici
ex 84.40	Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico
ex 84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per segare e piallare il legno, il sughero, l'osso, l'ebanite, le materie plastiche artificiali ed altre materie dure simili
ex 84.56	Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali
ex 84.59	Presse e frantoi da olio; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i ruttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili
ex 84.63	Riduttori di velocità

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 85	
ex 85.01	Macchine generatrici di potenza pari od inferiore a 20 kVA; motori di potenza pari o inferiore a 74 kW; convertitori rotanti di potenza pari o inferiore a 37 kW; trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodiffusione, la radiotelegrafia, la radiotelegrafia e la televisione
85.03	Pile elettriche
85.04	Accumulatori elettrici
ex 85.06	Ventilatori per appartamenti
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energie (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce 85.09
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per articolare, scaldaferrì per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.24
ex 85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica
ex 85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, porta lampada, cassette di giunzione, ecc.)
ex 85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione
ex 85.21	Tubi catodici per televisori
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione
85.25	Isolatori di qualsiasi materia
85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce 85.25
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
Capitolo 87	
ex 87.02	Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87)

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine
ex 87.06	Telai senza motore e loro parti
ex 87.11	Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
ex 87.12	Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
87.13	Veicoli per il trasporto di bambini; loro parti e pezzi staccati
Capitolo 89	
ex 89.01	Barche, chiatte; navi-cisterna destinate ad essere rimorchiate, imbarcazioni a vela; imbarcazioni pneumatiche in materie plastiche
Capitolo 90	
ex 90.01	Vetri da occhialeria
90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili
ex 90.26	Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d'acqua (volumetrici e tachimetrici)
Capitolo 92	
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe; dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi
Capitolo 93	
ex 93.04	Fucili da caccia
ex 93.07	Borre per fucili; cartucce da caccia, cartucce per rivoltelle, pistole, bastoni-fucili, cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm; bossoli per fucili da caccia, di metallo e di cartone; palle, pallini e pallettoni da caccia
Capitolo 94	Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili, esclusa la voce 94.02
Capitolo 96	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci escluse le teste preparate per oggetti di spazzolificio della voce 96.01 ed esclusi gli oggetti delle voci 96.05 e 96.06
Capitolo 97	
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
97.02	Bambole di ogni specie
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento
ex 97.05	Stelle filanti e coriandoli
Capitolo 98	Lavori diversi esclusi gli stilografi della voce 98.03 e le voci 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 e 98.15

ALLEGATO II

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DEL PROTOCOLLO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
31.02	Concimi minerali o chimici azotati	} 620 tonnellate
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici	
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg: A. altri concimi: I. contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio II. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo IV. altri	
ex 73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio: — Caldaie per il riscaldamento centrale	
ex 84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore): caldaie dette « ad acqua surriscaldata »: — di potenza inferiore o pari a 32 MW	5 000 UCE
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone: C. altri motori: ex II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione): — di potenza inferiore a 37 kW	14 000 UCE
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.): ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costante per ricevere tale dispositivo, escluse le pompe per la distribuzione di carburanti B. altre pompe C. Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)	} 60 000 UCE

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
84.14	<p>Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce 85.11:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— Parti e pezzi staccati di acciaio fuso per forni da cemento</p>	1 000 UCE
ex 84.20	<p>Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia, ad eccezione:</p> <p>— delle bilance pesa bambini</p> <p>— delle bilance di precisione graduate in g, destinate all'uso domestico</p> <p>— dei pesi per qualsiasi bilancia</p>	16 000 UCE
85.01	<p>Macchine generatrici: motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <p>A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:</p> <p>ex II. altri:</p> <p>— Motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt</p> <p>ex C. Parti e pezzi staccati:</p> <p>— di motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt</p>	2 220 UCE
85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonìa e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonìa e la radiotelegrafia: apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:</p> <p>ex III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:</p> <p>— di televisione</p>	130 000 UCE

